

Sapere e potere nella tarda antichità*

Marie Theres Fögen

Nell'anno 294 d.C., l'imperatore Diocleziano proclamò che la geometria doveva ritenersi utile, la «matematica» invece dannosa: «ars mathematica damnabilis» (*Codex Iustinianus* 9.18.2.). La sua pratica e il suo insegnamento erano perciò proibiti. Nell'uso dell'epoca, il termine «matematica» designava l'astrologia: un'arte, cioè, quasi indistinguibile dall'astronomia e però facente parte, come disciplina, delle sette discipline delle *artes liberales*.

Prima di Diocleziano, a nessun imperatore era venuto in mente di valutare una scienza o un'arte col metro della sua utilità, né di stabilire per legge se la si potesse o meno praticare. Gli esperti dovevano decidere, fra loro, cosa fosse il sapere e cosa la scienza. Stando alla loro definizione canonica, doveva trattarsi della «conoscenza delle cose divine e umane, incluse le cause». I metodi, coi quali perseguire tale sapere – e tale sapienza –, nonché il fatto stesso di poterlo e doverlo attingere, furono per secoli oggetto di discussioni. Ma, come detto, si trattava pur sempre di una disputa fra specialisti. E a parte anche eccezioni, gli imperatori non rientravano in questa categoria: men che mai, l'incolto Diocleziano.

L'intromissione imperiale negli affari degli studiosi e dei sapienti non rimase però un fatto isolato. Il IV secolo fu infatti l'epoca nella quale il sapere falso e quello autentico vennero sottoposti, rispettivamente, a delimitazione e definizione da parte del potere politico e per mezzo della legge, quale suo strumento più proprio. La «curiosità», la brama di sapere, che Cicerone e Seneca avevano per primi indicato quale connotato tipicamente umano, verso la metà del IV secolo fu sanzionata con la pena di morte (*Codex Theodosianus* 9.16.4.). Grave delitto – alto tradimento! –

* Nelle seguenti pagine sono presentate le tesi fondamentali contenute nel libro di M. Th. FÖGEN, *Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike*, Frankfurt am Main 1993. La traduzione è a cura di Claudio Tommasi.

REDAZIONE:

Luigi Blanco, Gustavo Corni, Angela De Benedictis, Raffaella Gherardi, Gustavo Gozzi, Aldo Mazzacane, Marco Meriggi, Mauro Moretti, Ilaria Porciani, Pierangelo Schiera, Gabriella Valera, Cristina Vano

La redazione fa capo al prof. Pierangelo Schiera presso il Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca Sociale – Università di Trento, Via Verdi 26 – 38100 Trento

SEGRETARIA DI REDAZIONE:

Anna Gianna Manca

DIRETTORE RESPONSABILE:

Giovanni Faustini

Registrazione presso il Tribunale di Trento n. 724 del 22 luglio 1991

Composizione: Istituto trentino di cultura

Stampa: Centro Stampa dell'Università di Trento, Via Lavisotto 119, – 38100 Trento

La Rivista è pubblicata con un contributo del C.N.R. e del Dipartimento di Teoria, Storia e Ricerca sociale – Università di Trento

divenne «l'individuazione delle leggi di natura, l'indagine del proibito, lo svelamento di ciò che è nascosto» (CTh. 16.10.12.1.). Particolarmente «curiosi» apparvero tutti coloro che erano dedicati allo studio e all'interpretazione dell'origine e dell'evoluzione dell'universo: *in primis* gli astrologi, già menzionati, che nulla concedevano alla volontà dell'uomo, né a quella dell'imperatore, ma tutto conoscevano al meglio, in virtù della loro arte. Venivano poi gli aruspici, riconosciuti e associati alla religione ufficiale, che erano in grado di sondare la volontà degli déi, stabilendo se essa fosse propizia o contraria. Infine, il sospetto cadde un po' su chiunque – esperto o dilettante, interprete di sogni o sacrifici, filosofo o mago, eretico o pagano – volesse esprimere un parere saccente sulla realtà e sul futuro dell'universo. «Haruspices, astrologi, mathematici, Chaldaei, augures, magi, sacerdotes, harioli, malefici»: tutti furono bollati come «estranei alla società» e «nemici del genere umano» (CTh. 9.16.5, 6), accomunati allo stesso consorzio criminale e minacciati delle sanzioni più gravi. L'autorità imperiale stabilì, da quel momento in poi, quale sapere fosse legittimo e quale invece andasse limitato, se non addirittura estirpato. E quest'opera di definizione giunse all'apice nell'anno 830 d.C., con la prima professione di fede resa nota per legge (CTh. 16.1.2.), allorché fu dichiarato non solo cosa fossero il falso sapere e la falsa fede, ma anche a cosa fosse obbligatorio credere.

Fissare e giudicare a norma di legge quali siano le domande lecite e quali le giuste risposte, dal IV secolo in poi, fino all'età contemporanea, è divenuto impegno abituale di qualsiasi potere, non importa se autocratico, cetuale, assolutistico, costituzionale o democratico. Nelle democrazie, gli interessati (ossia chiunque, in linea di principio) hanno pur sempre l'opportunità di partecipare, con pareri e proteste, alle decisioni varate dalla politica, col denaro e la legge, in merito ai valori e ai disvalori della conoscenza. Ma osservando i più recenti sviluppi della scienza tedesca, chi potrebbe ormai negare che lo Stato, anche senza il parere e il voto di tutti i cittadini, sia partecipe, in misura preminente della diffusione e dello scambio di modelli collettivi di pensiero? Solo alcuni scienziati ipersensibili, fautori dell'organizzazione autonoma di ciascuna disciplina possono ancora ritenere *non* ovvia la competenza dello Stato in materia di trasmissione dei paradigmi. Ma si tratta di voci nel deserto. Dal IV secolo in poi, l'ingerenza del potere politico nell'amministrazione del sapere è un dato sempre più innegabile, che ci si riferisca alla riorganizzazione dell'antica scienza o alla liquidazione e sostituzione di quella prodotta nell'ex-DDR.

Dunque, se questa diagnosi, pur approssimativa, è corretta, spetta agli storici indagare sui motivi di quella prima intrusione della politica nell'ambito riservato del sapere. Per uno storico del diritto, la domanda si porrà in questi termini: cosa indusse il potere politico a emanare, nel IV secolo, leggi inerenti la regolamentazione del sapere, così innescando un processo di giuridizzazione che, a distanza di secoli, ci permette ancora di trattare la conoscenza secondo le categorie del lecito e dell'illecito?

Prima di rispondere, sarà bene premettere alcune considerazioni sulla genesi di quelle antiche leggi.

1. È opinione corrente che il cristianesimo abbia provveduto a delimitare, come pagane, talune asserzioni sulla natura dell'universo, e a prescriberne altre come vincolanti. Non v'è dubbio, infatti, che dal primo imperatore cristiano (Costantino il Grande) in poi, la regolamentazione in materia si sia fatta sempre più assidua e frequente. La scena dell'epoca era dominata dal confronto fra cristiani e pagani, come testimonia, fra l'altro, la ben nota ostilità dei cristiani nei riguardi della scienza. Essi si descrivevano come persone «semplici, sincere e prive d'istruzione», cui il Vangelo aveva placato ogni brama di conoscenza e desiderio di ricerca: «Nobis curiositate opus non est post Christum Iesum nec inquisitione post evangelium» (Tertulliano, *De praescriptione haereticorum*, 7.12). Le parole di legge emesse da un imperatore cristiano, secondo cui: «In ogni tempo e in ogni uomo, la curiosità circa le cose divine dovrà ridursi al silenzio» (CTh. 9.16.4), suonano come eco fedele del programma cristiano. Si può dunque ritenere che la legislazione fosse solo un riflesso della nuova religione? Il cristianesimo fu forse la *causa* della soverchia legislazione via via emanata contro i mistificatori, i curiosi, i veggenti e gli astrologi?

Uno storico del diritto che si confronti con questo modello esplicativo deve già prendere atto di un dato elementare: che cioè la prima legge atta a discriminare la scienza legittima da quella illegittima (geometria e astrologia) fu emessa, come si è visto, *non* da un imperatore cristiano, ma da Diocleziano, ossia da un principe che aveva un'altissima considerazione del paganesimo antico. Si aggiunga poi che alcuni giuristi romani del III-IV secolo, non certo pervasi da spirito cristiano, manifestarono una chiara avversione nei confronti dell'astrologia e delle arti divinatorie. La letteratura giuridica tardo-antica (*Collatio mosaicarum et romanarum legum*, 15.2; *Pauli sententiae*, 5. 21, 5.23. 17-18) è concorde nel ritenere degni delle pene più severe non solo le pratiche usuali, ma pure lo studio, la *scientia* e il possesso di libri inerenti le suddette materie. Dunque, già nel III secolo,

una condanna verso gli indovini di ogni sorta si registra dovunque e non solo in ambito cristiano.

2. Parimenti diffusa è l'opinione secondo cui il diritto romano, fin dalle Dodici Tavole, abbia perseguitato e minacciato di sanzioni la divinazione e chiunque vi fosse dedito. Durante il IV secolo si sarebbe dunque assistito solo a una repressione più intensa di quella tradizionale. Ma le fonti giuridiche anteriori alla fine del III secolo non giudicano affatto punibili l'astrologia, la magia, l'aruspicina, l'oniromanzia o gli altri metodi d'investigazione del futuro. Al contrario: i giuristi romani collazionati nei digesti non fanno neppure menzione degli interpreti e dei metodi interpretativi tradizionali.

La tesi circa l'antica persecuzione di maghi e astrologi deve dunque fondarsi su fonti non giuridiche. Tacito, Svetonio e altri storici romani hanno tramandato notizie inerenti la cacciata da Roma di alcuni astrologi, la pena di morte inflitta a questo o quel mago e gli editti emessi da certi imperatori contro i veggenti. Ma dai loro contemporanei e biografi, gli imperatori che agirono così vennero, di regola, criticati o trattati con scherno. Fino al III secolo, la società romana fu sostanzialmente concorde nel riconoscere dignità alla divinazione e all'indagine del futuro: ad arti, cioè, la cui conoscenza e pratica, benché talvolta invisata al potere politico, non era soggetta a regolamentazione giuridica permanente. Un buon imperatore doveva rispettare l'autorità degli dei, delle stelle e dei loro interpreti di professione. Solo i principi che disprezzavano la *religio* giungevano al punto di intromettersi, abusivamente e, in fondo, a loro danno, nella comunicazione fra i veggenti e il soprannaturale.

3. Le leggi aggressive che, dal tempo di Diocleziano, gli imperatori emanarono contro talune forme di conoscenza e ricerca, non possono dunque essere imputate né alla sola influenza cristiana, né ad un'antica tradizione giuridica. Nel periodo in cui gli imperatori presero ad annullare per legge la maggior parte dei metodi tradizionali d'interpretazione, pare invece che il loro ambiente non fosse affatto preparato a sferrare o a sostenere un simile attacco.

Del resto, essi non pensavano né agivano isolatamente. Alle loro parole, alla spesso bistrattata lingua della tarda antichità, dobbiamo ora rivolgerci per rinvenire le tracce dei discorsi che poi, in un modo o nell'altro, li avrebbero spinti a considerare i veggenti non come persone degne di rispetto ma come pericolosi criminali. La razionalità e il senso dei metodi d'interpretazione erano oggetto di dibattito non fra i giuristi e gli storici romani,

ma fra gli esperti di *Weltanschauung*. La semantica del sapere e della ricerca venne elaborata da filosofi, teologi e letterati eruditi, da Cicerone a Sesto Empirico fino a Lattanzio. Furono costoro a discutere, riempiendo intere biblioteche, sulla moralità e l'utilità sociale dell'astrologia, del *fatum*, sulla conoscibilità del volere divino, sulle possibilità e i limiti della conoscenza. Scettici, stoici, neoplatonici o cristiani: tutti fecero alla società proposte concorrenti circa il modo in cui rapportarsi al soprannaturale. E durante il IV secolo, fra tutte queste opzioni, a prima vista equipollenti, gli imperatori scelsero quella che precludeva all'uomo ogni contatto con le forze soprannaturali. Si pone dunque la domanda: perché mai il potere politico si sentì autorizzato a intervenire in un'antica disputa fra intellettuali, al punto di sviluppare poi l'idea di una separazione fra dei e uomini da preservare con la legge?

Un astrologo pagano dei primi anni del IV secolo, tale Firmicus Maternus, ci porta direttamente al nocciolo del problema. Egli difende con vigore la scientificità della sua disciplina, ma ritiene di dover aggiungere la seguente precisazione: l'astrologia, se praticata *lege artis*, può produrre asserzioni valide, ma non può né deve permettersi d'indagare sul destino dell'imperatore (*Mathesis* 2.30.5). Egli infatti, al pari degli dei, è *al di sopra* delle stelle, che pertanto, su di lui, non possono esercitare nessun tipo di influenza. Poiché questi è *omnium siderum princeps*, l'indagine sul suo destino è blasfema e va bollata di alto tradimento. Con assoluta chiarezza, un pagano formula così il principio, secondo cui il sapere e la scienza hanno il loro limite nella persona dell'imperatore. Gli autori cristiani, per parte loro, avrebbero sostenuto che tale limite è dato da Dio. Se si tien conto di quanto fosse labile la differenza fra l'imperatore divino dei pagani e l'imperatore cristiano, rappresentante di Dio, si può capire come le due opinioni fossero facilmente unificabili. Pagani e cristiani condividevano lo stesso timore nei confronti di un sapere senza limiti, che non avrebbe indugiato neppure di fronte alla suprema autorità terrena e divina. Gli astrologi e gli altri «veggenti», che la sapevano lunga sul presente e sul futuro, divennero così i concorrenti sgraditi di un potere politico che, proprio nell'epoca dell'erudito Firmicus e dell'energico Diocleziano, concentrò nelle sue mani le redini del governo mondiale. Ugualmente sgradita fu poi la loro concorrenza nei riguardi di un dio che proprio nell'epoca di Firmicus e di Costantino il Grande diventa l'unico Dio. Agli occhi di un potere terreno e divino così concepito, i saccetti, gli studiosi troppo zelanti e gli indovini più dotati non potevano che apparire quali perturbatori e seminatori di discordia. Gli intellettuali pagani e cristiani ne erano ugualmente con-

sapevoli. Lo sapevano prima ancora che gli imperatori se ne rendessero conto e provvedessero da par loro con le leggi. L'interdizione di quasi tutte le pratiche divinatorie e dei loro cultori fu così un servizio reso sia al monoteismo che alla monarchia, al fine di sollevarli dalla minaccia di un sapere concorrente.

4. Stando così le cose, se è vero che tanto i pagani, quanto ancor più i cristiani consigliarono all'imperatore di sbarazzarsi della pleora degli indovini, onde imporre d'autorità la propria interpretazione dell'universo, è però opportuno rilevare come fra loro sussistesse anche un'importante differenza. Non tutto il sapere poteva esser fatto dipendere dalla sola volontà del principe. Persino i cristiani più radicali ritenevano utile che anche le anime più semplici imparassero a leggere e scrivere. C'erano poi arti, come la medicina, la geometria e la grammatica, alle quali gli imperatori non potevano né volevano rinunciare. Dunque, dove andava tracciata la demarcazione fra *know-how* diagnostico e prognostico, fra filosofia e astrologia, fra fede autentica e raffigurazioni illecite?

Sappiamo come simili interrogativi abbiano impegnato intere generazioni di autori anche piuttosto dotati. Non è un caso se nello stesso periodo (verso la fine del III secolo), un cristiano radicale, come Tertulliano, e un filosofo pagano radical-scettico, come Sesto Empirico, si trovassero concordi nell'esigere l'annullamento d'ogni conoscenza e della «brama di sapere». Tertulliano riteneva che la ricerca non avesse senso, visto che la verità era già tutta scritta nel Vangelo. E Sesto Empirico gli faceva eco, muovendo dal presupposto dell'inesistenza della verità. L'uomo andava ridotto allo zero della conoscenza e della volontà di sapere, onde poter sprofondare nella felice indifferenza (Sesto Empirico) o esser redento dalla fede (Tertulliano). In tal modo, la nostalgia del non-sapere appariva quale sentimento comune tanto ai pagani che ai cristiani.

Lo storico compromesso venne concluso in forma assai discreta, col sacrificio dell'antica, secolare unità della *scientia rerum divinarum et humanarum*. Lattanzio (*Divinae institutiones* 1. 1.5) sentenziò che: «Veritas, est arcanum dei». Poiché infatti «fra Dio e l'uomo non ci sarebbe alcuna differenza se il pensiero umano fosse in grado di comprendere le decisioni e i decreti di quell'eterna Maestà». Peraltro, sempre a parere di Lattanzio, l'uomo non deve neppure rinunciare a ogni sorta di sapere, dato che proprio Dio ha indicato «cosa all'uomo sia utile conoscere, per poter dirigere la propria vita» (*ibidem*, 2. 8. 70s). Di qui i termini del compromesso: l'uomo coltivi la scientia delle cose umane, mentre quella delle cose divine spetterà soltanto a Dio. E sicco-

me anche il senso e il futuro dell'universo pertengono a quest'ultima, essi dovranno essere di competenza esclusiva del sapere e del volere divini.

La volontà di Dio fu così dichiarata insondabile. Ma lo stesso doveva valere anche per la volontà dell'imperatore, quale suo derivato. La prima stava nella Bibbia, la seconda nella legge: dunque, al riguardo, non c'era più nulla da chiedere, né da indagare. Per *legittima scientia* si cominciò a intendere solo il sapere che non pretendesse di spingersi oltre i confini di questo ambito segreto. Le cose, grazie a questa partizione, vennero allora semplificandosi. Non avendo più voce in capitolo nelle questioni inerenti la divinità, dovendole infine demandare all'autorità dell'imperatore, della Chiesa o – in tempi di secolarizzazione – alla coscienza individuale, la scienza poté dedicarsi indisturbata, da quel momento in poi, all'indagine di ogni oggetto posto al di sotto di questa soglia. Durante il IV secolo fu così fissata una distinzione, d'importanza epocale, fra la conoscenza delle cose «non naturali» – fede, visione del mondo o verità eterna, comunque definibili solo dal potere mondano o ecclesiastico – e quella delle cose «naturali», che la curiosità umana aveva facoltà di sondare liberamente.

A parte gli incidenti di percorso e qualche guerra di trincea, non si può negare che, in una prospettiva storica, questo modello di divisione del lavoro abbia funzionato bene. Certo, da Diocleziano a oggi, il potere politico non si è mai sottratto al compito di dire una parola decisiva, non appena fosse in gioco la distinzione fra scienza lecita e non scienza illegittima. Ai giorni nostri, quest'ultima non concerne più gli *arcana dei*, ma coincide con l'ambito insondabile della fede, delle ideologie non tollerate e delle false visioni del mondo. Nella sostanza, però, non si può parlare di grossi cambiamenti. La politica tedesca, in epoca assai recente, ha notificato la propria condanna – «damnabilis interdicta», «dannose e perciò proibito» – non agli astrologi, ma a persone, le quali, fino a poco tempo fa, erano del tutto convinte che la loro interpretazione del mondo fosse fondata scientificamente.